



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

CSLE
Segreteria nazionale
c.s.l.e@pec.it

**Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali**

**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

**Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica**

p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**

Presidente della Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/MAIL

Pos.401/26
Sett: GEN

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 14 aprile 2026, su proposta della
Presidente, ha adottato la seguente delibera.*

**Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.**

LA COMMISSIONE

con riferimento allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private proclamato,
in data 7 aprile 2026 (atto pervenuto in pari data), dalla Segreteria nazionale
dell'Organizzazione sindacale CSLE, per le intere giornate del 23 e 24 aprile 2026;

CONSIDERATO

che risultano precedentemente proclamati i seguenti scioperi:

- Sciopero nazionale del Comparto scuola precedentemente proclamato dalle
Organizzazioni sindacali Saese e Unicobas per l'intera giornata del 20 aprile 2026;

- Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private proclamato, in data 3 marzo 2026, dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale USI-CIT, per l'intera giornata del 1° maggio 2026, con esclusione dei lavoratori del Comparto Scuola (interessati da uno sciopero nazionale precedentemente proclamato per i giorni 6 e 7 maggio 2026) e dei settori interessati dalle franchigie;

RICHIAMATA

la delibera n. 03/134, del 24 settembre 2003 (punto 5, lettera c), nonché la successiva integrazione, in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra sciopero generale e scioperi di ambito e di livello diverso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione, è ritenuto necessario che, con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un intervallo di almeno dieci giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio;

INDICA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, al soggetto sindacale in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emerge la seguente violazione:

- **“mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva”**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché della delibera del 24 settembre 2003, n. 03/134, come integrata in data 30 aprile 2004, con riferimento agli scioperi precedentemente proclamati;

Si invita, pertanto, il soggetto sindacale in indirizzo a revocare immediatamente l'azione di sciopero, dandone tempestiva comunicazione anche alla Commissione o, in alternativa, a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e alla citata delibera.

Per opportuna conoscenza si rappresenta, altresì, che, in relazione allo sciopero in oggetto, sussistono le ulteriori violazioni:

- **“violazione del periodo di franchigia”** previsto nei seguenti settori:

Trasporto aereo: dal 24 aprile al 2 maggio, ai sensi dell'articolo 8 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014);

Trasporto ferroviario: dal 24 aprile al 2 maggio, ai sensi dell'articolo 3.5 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86;

Appalti ferroviari: dal 24 aprile al 2 maggio, ai sensi dell'articolo 7 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con delibera n. 04/590, del 29 ottobre 2004 e pubblicata in G.U. n. 278, del 26 novembre 2004;

Trasporto marittimo: dal 24 aprile al 2 maggio, ai sensi del Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, pubblicato in G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003;

Trasporto marittimo F.S.: dal 24 aprile al 2 maggio, ai sensi dell'Accordo sui servizi minimi nel settore delle navi traghetto FS, stipulato in data 10 marzo 2003, pubblicato in G.U. n. 148 del 9 agosto 2003;

Trasporto marittimo - Società Liberty Lines: dal 24 aprile al 2 maggio, ai sensi degli Accordi del 13 novembre 2017, aventi ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della Società Liberty Lines, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia, valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 18/206, del 21 giugno 2018, pubblicati in G.U. n. 163 del 16 luglio 2018;

Circolazione e sicurezza stradale: dal 24 aprile al 2 maggio, ai sensi dell'articolo 7 della Regolamentazione provvisoria del settore soccorso e sicurezza sulla rete autostradale, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/112, del 4 ottobre 2001, pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001.

Carburanti dal 24 aprile al 2 maggio, ai sensi dell'articolo 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001;

- **“mancato rispetto della durata massima”**, di cui all'articolo 3.3.1. dell'Accordo nazionale del **settore ferroviario** del 23 novembre 1999 (e successive modifiche e integrazioni) ai sensi del quale gli scioperi della durata massima di 24 ore devono concludersi alle h. 21.00, fermo restando l'obbligo di garantire le prestazioni indispensabili e di cui al punto 4, lettera B), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** del 6 dicembre 1994, secondo il quale *“Gli scioperi di qualunque livello interessano solo le fasce orarie comprese tra le ore 8.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 20.00”*.

Si fa presente, inoltre, che nel servizio di trasporto passeggeri la proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata anche all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Resta fermo che la Commissione, in seguito all'eventuale apertura del procedimento di valutazione del comportamento, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale CSLE, alle Amministrazioni indirizzo, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Paola Bellocchi

